



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO
IDROGEOLOGICO**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.24/CFVA

L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il R.D.L.3267/1923 ed in particolare gli artt.8, 9 e 10;

Visto il R.D.1126/1926 ed in particolare gli artt.19 e 20 dello stesso;

Vista la L.R.26/1985;

Vista la L.R.31/1998;

Vista la L.R.7/2002;

Vista la L.R.9/2006;

Visto il Decreto Assessoriale 1215/P del 12.10.2004 con il quale il Dr.Carlo Boni è stato nominato Comandante del C.F.V.A.;

Vista la Determinazione 78/06 del Comandante del C.F.V.A. del 31.03.2006 che, in virtù dei poteri, già del Comitato Forestale e poi delle C.C.I.A.A., attribuiti ai sensi della L.R.7/2002, ha approvato la proposta di "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico", in attuazione del R.D.1126/1926 (Regolamento per l'esecuzione del R.D.L.3267/1923) valide per tutte le province della Sardegna (P.M.P.F.), redatta da un apposito gruppo tecnico di lavoro che ha provveduto alla stesura di un nuovo testo di prescrizioni, che senza stravolgimenti, razionalizza ed omogeneizza le prescrizioni finora vigenti;

Verificata la necessità, divenuta ormai indilazionabile, di provvedere al riordino ed alla revisione delle P.M.P.F. attualmente in vigore nelle quattro province storiche della Sardegna, in considerazione sia dell'opportunità di una loro omogeneizzazione, sia dell'istituzione delle nuove quattro province che ha modificato la collocazione di alcuni comuni;

Considerato che la globalizzazione dei prezzi di mercato dei prodotti forestali rende superflua una suddivisione per provincia delle Tabelle per il calcolo delle sanzioni, e che anche le prescrizioni tecniche, data la sostanziale omogeneità del territorio delle nuove province, possono essere rese uniformi per tutto il territorio regionale, evitando così probabili problemi per disparità di trattamento fra paesi contermini;

Accertato che la Determinazione suddetta, ai sensi dell'art.22 del R.D.1126/1926, è stata regolarmente trasmessa a decorrere dal 11.04.2006, a cura del competente Servizio Coordinamento Controllo degli Interventi e dell'Antincendio del C.F.V.A., a tutti i Comuni della Sardegna interessati dal vincolo idrogeologico per la prescritta pubblicità, senza riportare osservazioni;

Ritenuto di dover approvare le sole correzioni apportate dal Comandante del C.F.V.A. in data successiva alla Determinazione suddetta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

è reso esecutivo l'allegato testo delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico", in attuazione del R.D.1126/1926 (Regolamento per l'esecuzione del R.D.L.3267/1923) valide per tutte le province della Sardegna (P.M.P.F.).

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.

Cagliari, lì 23.08.2006

L'ASSESSORE
Dr.Antonio Dessì

mp/Dr.M.P.-Resp.S.T.F.

Dr.G.D.Dir.Serv.C.C.I.A.I.

Dr.C.B.Comandante C.F.V.A.

Indice

TITOLO I

NORME GENERALI

- Pag. 4 [Art. 1](#) - Ambito di applicazione
Pag. 4 [Art. 2](#) - Autorizzazioni e prescrizioni
Pag. 5 [Art. 3](#) - Definizioni

NORME DI TUTELA FORESTALE E DI SELVICOLTURA

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

- Pag. 7 [Art. 4](#) - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui
Pag. 7 [Art. 5](#) - Divieto di transito motorizzato sul suolo forestale
Pag. 8 [Art. 6](#) - Sradicamento di piante e ceppaie
Pag. 8 [Art. 7](#) - Estirpazione totale o parziale dei boschi per rinnovare o sostituire la specie prevalente
Pag. 8 [Art. 8](#) - Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno
Pag. 9 [Art. 9](#) - Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie e per la macchia mediterranea
Pag. 9 [Art. 10](#) - Modalità dei tagli
Pag. 9 [Art. 11](#) - Elenco dei boschi posti in situazioni speciali
Pag. 9 [Art. 12](#) - Esecuzione dei tagli di utilizzazione nei boschi posti in situazioni speciali
Pag. 10 [Art. 13](#) - Potatura delle piante
Pag. 10 [Art. 14](#) - Scortecciamento delle piante
Pag. 10 [Art. 15](#) - Allestimento dei prodotti del taglio e sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione
Pag. 11 [Art. 16](#) - Esbosco del legname
Pag. 11 [Art. 17](#) - Carbonizzazione
Pag. 12 [Art. 18](#) - Denuncia dell'esercizio di resinazione
Pag. 12 [Art. 19](#) - Sistemi di resinazione
Pag. 12 [Art. 20](#) - Resinazione a vita e a morte
Pag. 13 [Art. 21](#) - Raccolta dello strame nei boschi
Pag. 13 [Art. 22](#) - Raccolta di erba nei boschi
Pag. 13 [Art. 23](#) - Raccolta di semi forestali e frutti di bosco
Pag. 13 [Art. 24](#) - Alberi di Natale
Pag. 14 [Art. 25](#) - Chiusura e apertura al pascolo dei boschi
Pag. 14 [Art. 26](#) - Pascolo delle capre
Pag. 15 [Art. 27](#) - Divieto di installazione di fornaci ed altri impianti
Pag. 15 [Art. 28](#) - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco e da avversità atmosferiche
Pag. 15 [Art. 29](#) - Norme per la prevenzione delle malattie nei boschi
Pag. 16 [Art. 30](#) - Piani di Coltura e Conservazione dei boschi di nuovo impianto
Pag. 16 [Art. 31](#) - Piani economici per i boschi dei comuni e degli altri Enti
Pag. 16 [Art. 32](#) - Piani economici dei boschi privati

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

- Pag. 17 [Art. 33](#) - Turni minimi per le fustaie
Pag. 17 [Art. 34](#) - Fustaie coetanee: tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti
Pag. 18 [Art. 35](#) - Fustaie coetanee: tagli definitivi a raso
Pag. 18 [Art. 36](#) - Fustaie coetanee trattate a tagli successivi: taglio di sementazione
Pag. 18 [Art. 37](#) - Fustaie coetanee trattate a tagli successivi: taglio di sgombero
Pag. 18 [Art. 38](#) - Fustaie disetanee
Pag. 18 [Art. 39](#) - Fustaie irregolari
Pag. 18 [Art. 40](#) - Taglio di piante prive di facoltà pollonifera e di difficile rinnovazione gamica ed agamica

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

- Pag. 19 [Art. 41](#) - Comunicazione di taglio
Pag. 19 [Art. 42](#) - Turno minimo dei cedui

- Pag. 19 [Art. 43](#) - Cedui composti
Pag. 20 [Art. 44](#) - Cedui semplici matricinati
Pag. 20 [Art. 45](#) - Cedui semplici senza matricine
Pag. 20 [Art. 46](#) - Cedui a sterzo
Pag. 21 [Art. 47](#) - Operazioni colturali nei boschi cedui

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

- Pag. 21 [Art. 48](#) - Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione
Pag. 21 [Art. 49](#) - Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti
Pag. 21 [Art. 50](#) - Piante da frutto

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

- Pag. 22 [Art. 51](#) - Modalità del pascolo
Pag. 22 [Art. 52](#) - Rinnovo di pascoli naturali esistenti: dichiarazione dei lavori
Pag. 23 [Art. 53](#) - Colture agrarie in atto
Pag. 23 [Art. 54](#) - Miglioramento dei pascoli: modalità di lavorazione del terreno

TITOLO IV

NORME PER L'IMPIANTO DI NUOVI BOSCHI

- Pag. 23 [Art. 55](#) - Autorizzazione all'impianto di nuovi boschi

TITOLO V

NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI A COLTURA AGRARIA ED IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

- Pag. 24 [Art. 56](#) - Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI A COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITÀ DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

- Pag. 26 [Art. 57](#) - Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria
Pag. 26 [Art. 58](#) - Raccolta ed estrazione di materiali inerti
Pag. 27 [Art. 59](#) - Altri movimenti di terra

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

- Pag. 27 [Art. 60](#) - Prosecuzione, sospensione e revoca dell'autorizzazione
Pag. 27 [Art. 61](#) - Sanzioni

TABELLE "A" e "B"

Pag. 28

ALLEGATI

Pag. 29 - 32

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, d'ora in poi chiamate P.M.P.F., redatte a norma degli articoli 8, 9 e 10 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 (1) e dell'articolo 19 del R.D. 16.05.1926 n° 1126 (2), costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a causa della loro speciale ubicazione, natura del suolo, giacitura e vulnerabilità siano sottoposti ai vincoli previsti dalla Legge 20.06.1877 n° 3917, dal R.D.L. n° 3267/1923, dal R.D.13.02.1933 n° 215 e dalla L. 25. 07.1952 n° 991 al fine di evitare, con danno pubblico, dissesti idrogeologici quali, in particolare, perdita di stabilità dei terreni e turbamento del regime delle acque.

Le disposizioni delle P.M.P.F. si applicano secondo quanto specificato all'art.31 comma 5 delle presenti P.M.P.F., altresì ai boschi ed ai pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano economico approvato ed in vigore, ai sensi degli artt. 130 e 135 della Legge forestale e 140 del Regolamento.

Ai boschi di castagno, alle sugherete ed alle alberature di sughera sono applicate, altresì, le norme vigenti nella specifica materia.(3)

Le P.M.P.F. costituiscono regole di riferimento per tutte le attività specificate che, se eseguite con le modalità indicate, sono normalmente consentite salvo quanto chiarito al successivo art. 2 "Autorizzazioni e prescrizioni".

(1) Riordinamento e riforma della legislazione in materia di terreni montani - Nel presente testo è indicato "Legge forestale".

(2) Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923 - Nel presente testo è indicato "Regolamento"

(3) Per i boschi di castagno è fatta salva l'osservanza del R.D.L.18.06.1931 n° 973; per la quercia da sughero è fatta salva l'osservanza della L.R.09.02.1994 n°4.

Art. 2

Autorizzazioni e prescrizioni

Sono soggette ad autorizzazione del Comitato Forestale (d'ora in avanti individuato a norma della L.R. 22.04. 2002 n° 7, art. 14 ¹⁷, nella Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) le trasformazioni di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e del R.D.1126/1926; la chiusura e la riapertura al pascolo, l'approvazione dei Piani di coltura e Conservazione e dei Piani economici degli Enti e dei privati, l'approvazione dell'elenco dei boschi in situazioni speciali.

Sono soggette ad autorizzazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo forestale e di V.A. competente per territorio, d'ora in avanti semplicemente denominato S.T.I.R., la conversione (nei soli casi previsti all'art. 4) dei boschi d'alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo e la conversione dei cedui composti in ceduo semplice, il taglio dei boschi in situazioni speciali, lo scortecciamento degli alberi (esclusa la sughera, per la quale valgono le norme della L.R. 09.02.1994 n° 4), la raccolta di erba all'interno dei boschi, l'utilizzo di macchine scuotitrici nella raccolta del seme, il taglio di alberi di Natale nei terreni pubblici, il transito del bestiame nei boschi chiusi al pascolo, i tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee, il taglio saltuario nelle fustaie disetanee, il taglio delle matricine del ceduo composto, il taglio di piante prive di facoltà pollonifera, il taglio dei cedui prima del turno prescritto, il rinnovo dei pascoli esistenti, l'impianto di nuovi boschi.

Possono essere soggetti a prescrizioni speciali del S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926 tutti quei lavori di movimento terra che, pur assoggettati all'obbligo di sola dichiarazione di inizio di attività,

possano determinare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, ed in particolare lo sradicamento di piante e di ceppaie nei boschi d'alto fusto e nei cedui, la rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale, l'allestimento e lo sgombero dei residui della tagliata, la resinazione, la prevenzione di malattie nei boschi, il taglio di matricine diverso da quanto prescritto per i cedui semplici matricinati, le operazioni colturali nei boschi cedui, il controllo del pascolo nei terreni nudi degradati, il taglio degli arbusti, il rinnovo di pascoli esistenti, il ripristino e la manutenzione di strade e l'apertura di viabilità secondaria, la raccolta ed estrazione di materiali inerti, gli altri movimenti di terra .

Art. 3

Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione delle P.M.P.F. si intende per:

1. **Bosco, foresta, selva** : quanto definito all'art.2 del D.L.vo 18.05.2001 n° 227 (vedere allegato).
2. **Arboricoltura da legno** : quanto definito all'art.2 del D.L.vo 18.05.2001 n° 227 (vedere allegato).
3. **Macchia mediterranea** : un consorzio vegetale di arbusti ed alberelli legnosi sclerofilli di altezza compresa tra m.1-4 e copertura delle chiome superiore al 50% sul terreno, costituito da specie come corbezzolo, fillirea, ginepro, leccio, alaterno, lentisco, citiso, mirto, cisto etc.; inoltre le formazioni a ginepro sulle dune litoranee ancorché con una densità inferiore a quella prevista per la macchia; non sono tuttavia compresi nella definizione gli arbusteti radi (con copertura inferiore al 50%) a cisto, ginestre, lentisco che costituiscono forme di degradazione estrema del bosco, spesso ad utilizzo prevalentemente pascolivo e associate ad incendio ripetuto nel tempo.
4. **Garighe montane** : le formazioni arbustive "a cuscinetto" o prostrate su calcare, anche con densità e altezza inferiori a quelle stabilite per la macchia e le formazioni arbustive prostrate o a cuscinetto su altri substrati (crystalini) oltre i 1000 m. di quota.
5. **Strame o lettiera**: prodotto d'accumulo di residui di foglie, frustoli legnosi, semi, resti di piccoli animali etc. di uno o due anni di età, ancora ben riconoscibili nelle loro strutture, la cui parziale frantumazione avvia il processo di umificazione, cioè la trasformazione in residui non più riconoscibili nella loro forma e modificati dal punto di vista chimico (acidi umici) in modo tale da rendere disponibili i composti organici al suolo e garantirne la fertilità.
6. **Sorrenamento**: movimento delle sabbie dunali o, in generale, dei compendi sabbiosi litoranei determinato dal vento, dall'acqua o dalla gravità a causa della mancata protezione vegetale sia arborea che arbustiva e che possa determinare danno pubblico.
7. **Frascame**: materiale minuto di risulta proveniente dalle utilizzazioni in bosco, costituito da ramuli, foglie, e branche laterali il cui diametro alla base del taglio non sia superiore ai 4 cm. (diverse da quelle appezzate come legna da ardere, il cui diametro è uguale o maggiore di cm. 4 nella sezione minore).
8. **Riceppatura**: rifinitura del taglio della ceppaia utilizzata in modo da impedire il ristagno dell'acqua sulla sua superficie e abbassamento dello stesso taglio, ove possibile, fino al colletto della pianta per consentire la riemissione di nuovi polloni robusti.
9. **Scosciamento**: eliminazione di porzioni di ceppaia invecchiata e di polloni mediante l'uso di picconi o altri attrezzi non taglienti.
10. **Bosco d'alto fusto** (o fustaia) : un bosco che, in ragione della sua origine nell'attuale ciclo di coltivazione, si è generato prevalentemente da seme e solo in parte (max. 30% degli assi arborei) per via agamica, ovvero è derivato da origine agamica e che per processi colturali lunghi di coltivazione (avviamento) presenta una struttura ad individui distinti monocormici e ad apparato radicale affrancato dalla vecchia ceppaia e ben distribuiti nello spazio, in grado di produrre nuovo seme; può essere coetaneo (nel caso ad esempio delle pinete litoranee o dei rimboschimenti) o disetaneo (con evidenti varie classi di età dallo stadio giovanile a quello adulto).
11. **Bosco ceduo**: un bosco che in ragione della capacità pollonifera delle ceppaie, dopo il taglio si rinnova prevalentemente per via agamica, anche se può presentare giovani piante da seme; si distingue in :
 - 1) **Bosco ceduo semplice**, senza matricine assoggettato a tagli periodici a raso (di robinia, nocciolo, pioppo, salice);
 - 2) **Bosco ceduo semplice** con matricine , come il precedente ma con rilascio di matricine come definite al punto 15 e nel numero previsto all'art. 44;

- 3) **Bosco ceduo invecchiato**, un bosco ceduo la cui età ha superato il doppio del turno;
- 4) **Bosco ceduo composto**, costituito da un livello superiore di piante d'alto fusto disetanee (da almeno 3 fino a 5 classi di età multiple del turno del ceduo) e da un livello di ceduo che può essere semplice, coetaneo o a sterzo; la componente d'alto fusto è costituita da non meno di 230 matricine/ha., di cui almeno 25 di età pari o superiore a 3 volte il turno (3T) e diametro a m. 1,30 pari o maggiore di 20 cm., 75 di età pari o superiore a 2 volte il turno (2T), nonché almeno 130 allievi, cioè giovani piante da seme o polloni di età pari al turno (1T).
12. **Bosco irregolare**: qualunque altra formazione forestale legnosa arborea che non presenti i caratteri descritti ai punti 10 e 11.
13. **Ceduazione a capitozza**: taglio ad una data altezza (da 3 a 5 m.) delle branche laterali e del fusto apicale, con l'emissione dei giovani polloni all'altezza del taglio.
14. **Ceduazione a sgamollo**: taglio dei rami laterali con rilascio delle fronde apicali.
15. **Matricine**: piante risparmiate dal taglio, che abbiano una età almeno pari (preferibilmente doppia o, nel caso del ceduo composto, di età pari a 3-5 volte) al turno del ceduo e che siano ben conformate, robuste, con diametro misurato a m. 1,30 da terra pari o maggiore di 12,5 cm. per gli allievi e almeno pari a cm. 20 per le matricine di età 3T, a chioma ampia ed equilibrata, in grado di garantire una buona produzione di seme e che diano garanzie di resistere, una volta isolate dal taglio, ai venti o ad altre situazioni ambientali negative (neve, ghiaccio etc.).
16. **Trasformazione di bosco o terreno saldo in altra qualità di coltura**: qualunque modificazione permanente del suolo dal punto di vista agronomico, insediativo, infrastrutturale (esemplificativamente strade, cave, miniere, parcheggi etc.) che, spesso eseguita con mezzi meccanici, possa causare con danno pubblico pregiudizio alla stabilità del suolo e turbativa alla regimazione delle acque.
17. **Utilizzazione del bosco**: il taglio alla fine del turno, stabilito secondo la specie e le finalità della coltivazione a norma delle presenti prescrizioni.
18. **Diradamenti**: l'insieme di operazioni di riduzione e prelievo della biomassa legnosa in periodo intermedio al taglio finale di utilizzazione, quando i polloni o le piante da seme sono ben differenziati per selezione interna; con questi interventi i polloni o le piante rilasciate si sviluppano al meglio e si eliminano i soggetti deperienti, dominati o in cattive condizioni fitosanitarie. Le piante rilasciate costituiscono, salvo diradamenti successivi, il popolamento finale.
19. **Periodica lavorazione**: lavorazioni del terreno ripetute nel corso dell'anno, annuali o in cicli con periodicità fino a cinque anni.
20. **Terreni saldi**: terreni mai assoggettati a periodica lavorazione e quelli la cui periodica lavorazione sia stata abbandonata da almeno 10 anni, e/o in cui si siano insediate formazioni vegetali arbustive e/o arboree spontanee; sono escluse da tale definizione le superfici occupate da colture agrarie arboree (vigneti, oliveti, castagneti da frutto, nocioleti, carrubeti, mandorleti) per le quali anche dopo 10 anni la lavorazione può essere considerata un "ripristino di coltura agraria".
21. **Dissodamento**: operazione con la quale si rende atto alla coltivazione un terreno incolto o da lungo tempo (10 anni) non lavorato; è un lavoro tipicamente profondo con un minimo di almeno 50 cm. ed eseguito con aratro (anche a dischi) e/o ripper svolgendo un sostanziale rimescolamento superficiale e profondo del suolo tale da renderlo esposto a possibili processi erosivi. Si intende quale operazione principale.
22. **Scasso**: operazione di aratura a grande profondità di un terreno destinato ad impianto di una coltura arborea. Si intende quale operazione principale.
23. **Spietramento**: si distingue in **spietramento superficiale**, teso alla raccolta e allontanamento del solo materiale pietroso completamente libero in superficie, da realizzare senza alcun movimento di terra, e lo **spietramento profondo**, teso alla raccolta e allontanamento di materiale pietroso e/o roccioso inserito all'interno del suolo (trovanti), connesso allo scasso e al dissodamento, di cui costituisce operazione complementare.
24. **Rottura del cotico erboso**: operazione superficiale a carico del feltro radicale in colture erbacee e interessante solamente l'orizzonte organico del suolo, con esclusione del rimescolamento delle frazioni organica e minerale, mediante l'utilizzo di soli strumenti discissori puri (erpici e/o vibratorii).
25. **Strade, piste e sentieri**: viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o prevalente. Si distinguono i seguenti tipi di

rete viabile:

- principale (strade): la rete viabile principale è formata da strade a fondo artificiale o comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m, percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri, trattori con rimorchio, etc.). Comprende le strade camionabili principali, le strade camionabili secondarie.
 - secondaria (piste forestali e stradelli di esbosco): la rete viabile secondaria è formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 m, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere d'arte salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.
 - "sentieri" : percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 m).
26. **Boschi in situazioni speciali:** sono da considerare in "situazioni speciali" quei boschi che per loro natura proteggano i suoli dal sorrenamento sulle dune litoranee, quelli sulle creste dei monti al di sopra dei 1.000 m.s.m., ed in generale tutti i boschi situati in versanti con pendenza superiore al 60%, nonché i boschi ripari e quelli situati sulle cenge, falesie, terrazzi calcarei ed affioramenti rocciosi di notevole dimensione (tafoni granitici).
27. **Fasce parafuoco primarie:** sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite su crinali, alla base dei rilievi collinari o montani o in corrispondenza dei cambi di pendenza, perimetrali o interne a complessi boschivi e di larghezza compresa tra 25 e 50 metri; la superficie complessiva non deve superare l'1% della superficie del bosco protetto.
28. **Fasce parafuoco secondarie:** sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite nelle condizioni di cui al punto 27 e larghe tra 15 e 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 2% della superficie del bosco protetto.
29. **Fasce parafuoco terziarie:** come sopra ma con larghezza inferiore a 15 metri; la superficie complessiva non deve superare il 3% della superficie del bosco protetto.
30. **Turno:** periodo intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva, la cui durata è definita per specie e per forma di governo; si esprime con la sigla T e, per turni doppi, tripli o multipli, con le rispettive sigle 2T, 3T, ... nT

TITOLO I

NORME DI TUTELA FORESTALE E DI SELVICOLTURA

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 4

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui

E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo.

Lo S.T.I.R. potrà adottare un provvedimento autorizzativo nei soli casi di difesa fitosanitaria o di gravi ragioni di interesse pubblico, purchè sia garantita la rinnovazione naturale.

E' altresì vietata senza la preventiva autorizzazione del S.T.I.R. la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati.

I divieti di cui sopra non si applicano agli impianti di eucalipto che potranno essere ceduati per la prima volta a 10 anni.

Art. 5

Divieto di transito motorizzato sul suolo forestale

E' vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli a motore o motoveicoli sul suolo forestale naturale fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria (art. 3, punto 25) e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola eccezione per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile e per la realizzazione delle opere o attività autorizzate specificamente dal S.T.I.R. ai sensi dei soli artt. 6, 7, 22, 55, 56, 59 delle presenti P.M.P.F. e limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e

sulla superficie indicata.

Art. 6

Sradicamento di piante e ceppaie

E' vietato lo sradicamento delle piante vive di alto fusto e delle ceppaie vive nei cedui, anche in forma sparsa, nonché di piante a portamento prostrato o accestite per il successivo trapianto; nei soli casi in cui si tratti di piante morte e ceppaie secche, l'interessato presenterà apposita dichiarazione allo S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del Regolamento; in ogni caso gli scavi saranno immediatamente colmati, raggugliandone la superficie e rassodando opportunamente il terreno secondo le modalità tecniche che saranno individuate nell'eventuale provvedimento di prescrizione, che potrà prevedere anche i necessari risarcimenti con specie ecologicamente idonee e autoctone; la stessa disposizione si applica anche in caso di estrazione dei ciocchi di erica da destinare all'industria artigianale.

Art. 7

Estirpazione totale o parziale dei boschi per rinnovare o sostituire la specie prevalente

La modalità normale di rinnovazione o di cambio della specie forestale legnosa prevalente è quella del trattamento selvicolturale indirizzato, attraverso i diradamenti e i tagli di utilizzazione, ad insediare un bosco ecologicamente stabile a partire da popolamenti naturali o artificiali semplificati.

Per essa valgono le norme previste al Capo II delle presenti P.M.P.F. con le relative prescrizioni ed in generale quanto previsto dalle stesse.

La estirpazione totale o parziale di un bosco, allo scopo di mutarne la specie legnosa, è vietata.

Nel solo caso in cui si tratti di rinnovazione artificiale posticipata a fine turno o di ricostituzione di bosco integralmente o parzialmente distrutto da incendio in cui occorra eliminare con mezzi meccanici e movimenti di terra, prima del nuovo ciclo di vegetazione, eventuali ceppaie di sole resinose bruciate, l'interessato presenterà apposita dichiarazione allo S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del Regolamento; in ogni caso gli scavi saranno immediatamente colmati, raggugliandone la superficie e rassodando opportunamente il terreno secondo le modalità tecniche che saranno individuate nell'eventuale provvedimento di prescrizione, avendo tuttavia cura di non danneggiare alcuna ceppaia di macchia mediterranea o di specie quercine autoctone.

Nel provvedimento prescrittivo eventuale lo S.T.I.R. disporrà che nelle modalità di esecuzione dei lavori siano realizzate azioni di difesa idrogeologica del suolo e che la specie legnosa che si vuole introdurre sia compatibile con la natura del terreno, con il clima e tenga conto dell'ambiente circostante.

Art. 8

Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno

Fatto salvo l'obbligo di dichiarazione, ovvero di autorizzazione ove prevista, agli aventi legittimo titolo di possesso è consentito, in qualsiasi periodo dell'anno il taglio di:

- a) impianti puri di conifere;
- b) impianti di eucalipto;
- c) piante morte di ogni specie;
- d) piante invase da parassiti di cui occorra provvedere al taglio per misure di tutela, a norma del successivo art.29;
- e) piante connesse alla manutenzione di elettrodotti ed altre infrastrutture esistenti al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico e il mantenimento in efficienza delle opere.

La regolarizzazione della sezione del taglio e la riceppatura delle ceppaie di eucalipto, in conformità del precedente comma, deve essere eseguita, contestualmente al taglio e prima dell'esbosco.

Art. 9

Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie e per la macchia mediterranea

Il taglio dei boschi di latifoglie e della macchia mediterranea, fatte salve le eccezioni di cui al precedente art. 8 è consentito dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno; qualora ricorrano circostanze o condizioni stagionali particolari, il S.T.I.R. può, con propria determinazione entro 15 giorni prima del termine utile, anticipare o prolungare tale periodo per un periodo massimo di 30 giorni su tutto l'ambito provinciale o per aree geografiche interne, ovvero, in presenza di particolari eventi atmosferici, sospendere i tagli anche limitatamente per singole zone.

Art. 10

Modalità dei tagli

L'utilizzazione dei boschi deve essere condotta, andantemente sulla superficie individuata e, per quanto possibile, procedendo in senso contrario ai venti dominanti; l'interruzione è consentita solo in presenza di formazioni vegetali a vario titolo degradate, ovvero laddove la vegetazione stessa, a causa di fattori limitanti, non raggiunge lo sviluppo medio in relazione alla specie.

Il taglio di piante di latifoglie sarà eseguito con l'uso di ferri taglienti idonei ad evitare danni alla ceppaia e lacerazioni alla corteccia.

Per le latifoglie il taglio deve essere praticato il più basso possibile senza lacerare la corteccia; la superficie deve essere inclinata o convessa, o comunque in maniera tale da evitare il ristagno dell'acqua; esso dovrà inoltre praticarsi al colletto della pianta sul nuovo o fra due terre, nel punto in cui per le diverse specie o condizioni delle ceppaie avviene l'emissione dei polloni.

La regolarizzazione della sezione del taglio e la riceppatura delle ceppaie, in conformità del precedente comma, deve essere eseguita, per quanto possibile, contestualmente al taglio e, comunque, non oltre il periodo di cui al precedente art.9.

Quando l'abbattimento di piante, con la loro caduta possa produrre danni a piante destinate alla dotazione del bosco si dovrà ricorrere all'uso di funi per regolarne l'atterramento, ovvero procedere al preliminare taglio dei rami allo scopo di alleggerire la chioma e ridurre l'impatto all'atto della caduta.

Nei cedui a capitozza e a sgamollo i tagli devono essere eseguiti vicini al tronco ma sempre sul nuovo e creando la minore sezione di taglio possibile.

Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo scosciamento dei polloni, limitatamente al corbezzolo, alla fillirea, all' erica ed al lentisco.

Tuttavia, quando in conseguenza della fragilità del terreno, dovuta alla sua natura, ovvero a seguito di eccessiva umidità, vi è pericolo che la ceppaia possa essere rimossa, lo scosciamento non può essere eseguito o deve essere immediatamente sospeso.

Art. 11

Elenco dei boschi posti in situazioni speciali

I boschi di cui alla definizione dell'art. 3, punto 26, ubicati all'interno delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, sono perimetrati su cartografia in scala 1:10.000 e riportati in apposito elenco che sarà approvato e reso pubblico nei modi di legge dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Art. 12

Esecuzione dei tagli di utilizzazione nei boschi posti in situazioni speciali

L' utilizzazione dei boschi d'alto fusto di latifoglie ricadenti nelle aree indicate all'art. 11 può avvenire esclusivamente praticando il taglio a scelta, che dovrà ricadere sulle piante giunte a maturità fisica e su quelle che si presentano malate ovvero deperienti per traumi fisici o per attacchi parassitari. Nell'utilizzazione a scelta non dovranno praticarsi soluzioni di continuità superiori ai 10 metri tra le chiome delle piante alte e dominanti (valore della proiezione misurata a terra): nei casi in cui tale situazione si verifichi, e comunque mai oltre i 20 metri tra le chiome, al suolo dovrà essere garantita la presenza di abbondante copertura di macchia mediterranea o arbusti densi tali da proteggere da fenomeni erosivi.

Negli stessi terreni il taglio a raso dei boschi d'alto fusto di resinose può essere praticato su particelle di forma approssimativamente rettangolare e di estensione massima di un ettaro, con lato minore di lun-

ghezza massima di 50 metri misurato nel senso della linea di massima pendenza.

Le particelle di cui al comma 2 si alterneranno, con disposizione a scacchiera, e le particelle contigue saranno utilizzate con differimento di almeno tre anni .

In tutti i casi di cui ai commi precedenti dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione da parte del S.T.I.R. competente per territorio, che detterà ulteriori prescrizioni per la assicurazione della rinnovazione del bosco.

Nei boschi governati a ceduo nelle aree indicate all'art. 11, il taglio raso del ceduo potrà avvenire su particelle di estensione massima di un ettaro, alternate, con disposizione a scacchiera, con particelle contigue la cui utilizzazione sia differita di almeno tre anni.

Sulle cenge, falesie, terrazzi calcarei ed affioramenti rocciosi di notevoli dimensioni (tafoni granitici, grandi monoliti etc.) è sempre vietato il taglio dei boschi.

Nei casi in cui siano prevedibili fenomeni erosivi di particolare intensità e gravità, lo S.T.I.R. potrà disporre l'adozione del trattamento a sterzo del ceduo. Per il rilascio delle matricine si osserveranno le modalità previste al comma 2 dell'art. 43.

Art. 13

Potatura delle piante

La potatura può praticarsi sia sulle piante di latifoglie sia sulle conifere interessando fino a 1/3 inferiore del fusto nelle latifoglie e la metà nelle conifere; tali limiti possono essere superati solo in presenza di rami completamente morti.

La potatura può eseguirsi soltanto nel periodo dei tagli di cui al precedente art. 9.

La potatura deve essere fatta con ferri taglienti, vicino al fusto e, dirigendo il taglio dal basso verso l'alto senza lacerare la corteccia, creando la minore sezione di taglio possibile.

Per lo sgombero del legname ovvero del frascame non utilizzato sono osservate le norme di cui al successivo art.15.

In caso di persistenza di neve sul suolo che impedisca il pascolamento, è consentita la potatura per la produzione del frascame da mangime, esclusivamente su piante marginali al bosco che abbiano raggiunto la maturità economica e che, in caso di utilizzazione, debbano cadere al taglio nello stesso anno o in quello successivo; tali operazioni sono vietate sulle piante matricine destinate alla dotazione del bosco.

Nel caso di alberature di latifoglie sparse in pascoli aperti (esclusa la sughera) la potatura deve essere praticata a capitozza a carico delle branche secondarie (mai sul tronco principale), in modo equilibrato e tale da consentire una rapida ripresa vegetativa, salvo che non sia già stata fatta in turni precedenti, nel qual caso la capitozzatura andrà normalmente effettuata secondo le modalità di cui all'art. 10.

E' proibito l'uso di ferri, per salire sulle piante, che possano danneggiare la corteccia.

Art. 14

Scortecciamento delle piante

Lo scortecciamento delle piante è vietato; il S.T.I.R. può autorizzare lo scortecciamento di piante per produzione di scorze tannanti, solo a carico di piante che, a norma del presente regolamento, possono essere sottoposte a taglio nella stagione silvana immediatamente successiva.

Il numero e la localizzazione delle piante destinate a scortecciamento dovranno risultare da apposito verbale di assegno ed essere martellate in campo.

Prima di eseguire lo scortecciamento si deve, con ferri ben taglienti, intaccare la scorza attorno all'intero fusto ad una altezza non inferiore a 25 cm. sopra la linea secondo la quale deve effettuarsi il taglio; sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni imposte caso per caso dal S.T.I.R..

E' fatta salva l'applicazione della L.R. 4/1994 in materia di sughericoltura.

Art.15

Allestimento dei prodotti del taglio e sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione

Le operazioni di allestimento dei prodotti del taglio, comprensive di sramatura, eventuale scortecciatura e depezzatura, e lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione, devono compiersi il

più prontamente possibile e comunque non oltre il termine di cui al precedente art.9, evitando l'ingombro sulle piste e sulla viabilità forestale in genere.

I residui della lavorazione sia delle fustaie sia dei cedui, contemporaneamente allo stato di avanzamento dell'utilizzazione, dovranno essere di norma distribuiti, per quanto possibile uniformemente nel terreno, al fine di reintegrare la dotazione di sostanza organica.

Nel caso in cui si proceda alla frantumazione del frascame per una lavorazione successiva (chips da stufa) a fini energetici, in caso di prelievo dei chips andranno comunque rilasciate al suolo con le stesse modalità del comma 2 le parti più minute non utilizzabili economicamente.

In caso di mancata frantumazione i residui della lavorazione potranno essere distrutti mediante abbruciamento, purché negli spazi aperti o al centro delle radure e comunque non sulle ceppaie delle latifoglie; l'abbruciamento è vietato qualora i residui stessi abbiano raggiunto un grado di rinsecchimento tale da comportare una combustione eccessivamente rapida.

L'uso del fuoco dovrà essere preceduto da comunicazione da dare almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Forestale e di V.A o al S.T.I.R.; nel caso in cui fosse necessario per ragioni meteorologiche, anche fuori del periodo di grave pericolosità di incendi, il S.T.I.R. potrà inibire o differire nel tempo lo stesso uso del fuoco.

L'abbruciamento è sempre vietato, durante la esecuzione dei tagli di cui al precedente art. 8, nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato dalle norme o provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi.

Se richiesto da particolari esigenze, il S.T.I.R. può imporre l'allontanamento dei detti residui di lavorazione dalle tagliate, ovvero, nei terreni con pendenza superiore al 25%, che gli stessi siano lasciati all'interno della tagliata, ordinati in cordoli discontinui distanti tra loro (andane), seguendo l'andamento delle curve di livello.

Art. 16

Esbosco del legname

L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.

I fili a sbalzo devono essere adeguatamente segnalati secondo la normativa vigente, anche al fine di evitare ostacoli al volo a bassa quota di elicotteri o mezzi aerei in genere.

E' vietato il transito di veicoli a motore e mezzi meccanici (trattori, ruspe etc.) all'interno delle tagliate sul suolo naturale forestale.

Il rotolamento e lo strascico del legname è consentito soltanto per i brevi tratti che separano il letto di caduta delle piante dalle strade, dalle piste, dai sentieri, dal punto di imbocco delle risine o dal punto di carico degli animali, ovvero dalle carbonaie.

Art. 17

Carbonizzazione

E' consentita la carbonizzazione con il metodo tradizionale delle carbonaie da installarsi nelle aie esistenti, purché predisposte in maniera tale da prevenire la fuoriuscita di fiamme o faville che costituiscano pericolo di propagazione del fuoco. Qualora occorra formare nuove aie per le carbonaie queste avranno luogo negli spazi pianeggianti o a lieve pendenza, liberi da piante e ceppaie, ove non vi sia pericolo di danni alla consistenza e stabilità del terreno.

Della data dell'accensione delle carbonaie dovrà essere data comunicazione alla Stazione CFVA competente per territorio.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, ove richiesto dalla pendenza e dalla natura del terreno, devono essere sostenute, a valle, possibilmente con idonei e adeguati muri a secco, con zolle erbose o con palizzate o ripari in legname.

Durante la fase della carbonizzazione, il terreno circostante deve essere tenuto sgombro da materiale combustibile e le carbonaie costantemente vigilate di giorno e di notte da personale esperto, al fine di

prevenire la fuoriuscita del fuoco.

La carbonizzazione è vietata durante il periodo di grave pericolosità dichiarato da norme e provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi e in ogni caso nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno per i boschi situati fino a 500 m.s.m. e nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 15 ottobre di ogni anno per i boschi situati oltre tale limite altitudinale.

La preparazione della carbonella deve compiersi senza recare danno alle piante ed alle ceppaie, solo nelle giornate umide ed in assenza di vento escluso, in ogni caso, il periodo di cui al comma precedente.

Art. 18

Denuncia dell'esercizio di resinazione

I proprietari o possessori boschi suscettibili di estrazione della resina che intendano procedere alla resinazione, devono darne comunicazione allo S.T.I.R. almeno 30 giorni prima di intraprendere i lavori.

La dichiarazione deve indicare il comune e la località di ubicazione, la superficie del bosco, la specie legnosa ed il numero, delle piante da sottoporre a resinazione, nonché i sistemi di resinazione che si intendono adottare.

Qualora il S.T.I.R. ritenga di dover dettare prescrizioni o sistemi di resinazione diversi da quelli dichiarati, le notificherà, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta in forma scritta al richiedente; in caso contrario l'intervento può essere eseguito.

Art. 19

Sistemi di resinazione

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema, purché siano rispettati i limiti sotto indicati:

- per la resinazione con l'asciotta o altri strumenti simili l'intaccatura deve essere al massimo larga 9 cm. e profonda 1 cm.;
- l'altezza delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno, i 70 cm. negli anni successivi;
- l'altezza complessiva delle incisioni non deve superare i m. 3,50.

Per la resinazione con raschietto o altri strumenti affini, i solchetti sono larghi al massimo 1 cm e profondi 1/2 cm.;

- il canale di sgrondo non può essere profondo più di 1 cm. né largo più di 2 cm.;
- l'ampiezza delle incisioni non deve superare 1/3 della circonferenza della pianta;
- l'altezza complessiva delle incisioni, alla fine del periodo di resinazione, non deve essere superiore a m.2,40;

La resinazione con l'impiego di stimolanti chimici è ammessa solo per la resinazione a morte e deve essere comunicata al S.T.I.R..

Art. 20

Resinazione a vita e a morte

La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano raggiunto, a m.1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro appresso segnato per ogni specie:

- cm.35 per il pino laricio e domestico;
- cm.30 per il pino marittimo e d'Aleppo.

Nel caso in cui dalla resinazione derivi la morte di una pianta non destinata al taglio secondo il successivo comma è obbligatorio il reimpianto con piante della stessa specie.

La resinazione a morte è consentita sulle piante, di qualsiasi diametro, che dovranno cadere al taglio per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro l'anno successivo al periodo previsto per la resinazione; l'abbattimento delle piante resinate a morte è obbligatorio entro l'anno successivo al termine della

resinazione.

Il numero e la localizzazione delle piante destinate a resinazione a morte dovranno essere preventivamente assegnate dalla Stazione Forestale e risultare da apposito verbale di assegno previa martellata in campo.

Art. 21

Raccolta dello strame nei boschi

La raccolta dello strame è vietata nei boschi degradati, in quelli adulti troppo radi e deperienti e privi di rinnovazione; nei boschi sottoposti a tagli di curazione o di rinnovazione ed in quelli di nuovo impianto la raccolta di strame è vietata per un triennio dal taglio o dall'impianto; è ammessa soltanto la raccolta di strame nuovo (escluso materiale humificato e pedogenizzato) negli spazi dei boschi con suoli ricchi di sostanza organica e humus in cui sia abbondante la presenza di piantine provenienti da seme e la rinnovazione del bosco sia garantita; la raccolta è consentita solo con l'uso di rastrelli senza intaccare ed asportare il terreno e l'humus sottostante e danneggiare le radici delle piante

La raccolta dello strame può ripetersi sullo stesso luogo solo ogni triennio, ma non potrà mai eseguirsi contemporaneamente alla potatura delle piante.

Art. 22

Raccolta di erba nei boschi

La raccolta dell'erba nei boschi naturali, artificiali e di recente impianto può essere fatta da chi è in possesso di legittimo titolo, in modo localizzato con l'uso di falchetto a mano o con "friulana", avendo cura di non recidere le piantine della rinnovazione. Può altresì essere praticata in modo andante con l'utilizzo di attrezzi falcianti portati da mezzi meccanici, in aree pianeggianti e perimetrali al bosco per una fascia interna fino a 10 metri, purché non si danneggino le piantine della rinnovazione o le piante adulte, o sulle fasce parafuoco; il S.T.I.R. , allo scopo di ridurre il materiale combustibile ai fini della prevenzione degli incendi, su richiesta degli interessati, può autorizzare la raccolta dell'erba in altre aree interne al bosco, dettando particolari prescrizioni.

Art. 23

Raccolta di semi forestali e frutti di bosco

La raccolta dei semi forestali e frutti di bosco può essere fatta da imprese o dagli aventi titolo secondo la legislazione vigente in materia di produzione delle sementi ed alimentari in modo localizzato con l'uso di attrezzi manuali o meccanici, ma in ogni caso senza operare mediante tagli o potature alle piante e senza danneggiare le piante portaseme e la rinnovazione.

L'utilizzo di macchine scuotitrici è permesso solo dietro esplicita autorizzazione dello S.T.I.R.

Qualora la raccolta dei semi venga effettuata da impresa vivaistica per la finalità di propagazione forestale, dalla stessa dovrà essere data apposita comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio che provvederà, dietro sopraluogo, ad accertare la località di provenienza, lo stato fitosanitario delle piante madri, la quantità raccolta del seme; il S.T.I.R.. predisporrà apposita attestazione di provenienza del seme.

Resta comunque vietata la raccolta di semi forestali e frutti nei boschi degradati, in quelli adulti troppo radi e deperienti e privi di rinnovazione.

Ai fini delle presenti P.M.P.F. per semi forestali e frutti di bosco si intendono, a titolo esemplificativo: ghiande di qualsiasi specie, castagne, pigne e pinoli, bacche di ginepri, tasso, agrifoglio, nonché mirto e corbezzolo e di altre specie utilizzate in vivaistica e per scopi alimentari.

Art. 24

Alberi di Natale

Le piante, i rami e i cimali di piante, provenienti da boschi naturali, artificiali e da vivai, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, destinati ad alberi di Natale, debbono essere accompagnati da un'attestazione o da un contrassegno, applicato ad ogni singola pianta, ramo o cimale, rilasciati dal proprietario, il quale provvederà a dare adeguata comunicazione allo S.T.I.R. competente per territorio.

Il taglio di piante, di rami e cimali di piante, da destinare ad Alberi di Natale, nei boschi appartenenti agli Enti di cui all'art.130 della Legge forestale, deve essere preventivamente autorizzato dal S.T.I.R., previa richiesta dello stesso Ente.

Art. 25

Chiusura e apertura al pascolo dei boschi

Il S.T.I.R., d'ufficio o a richiesta degli interessati, effettua la ricognizione della condizione dello stato dei boschi ai fini di stabilire le circostanze utili alla regolamentazione del pascolo nei boschi, tenuto conto dell'art. 9 del R.D.L. 3267/1923.

Il pascolamento nei boschi, con esclusione dei caprini e con le limitazioni generali previste all'art. 9 della legge forestale, è ammesso nel periodo dal 15 aprile al 15 luglio, al fine di ridurre il materiale combustibile ed il pericolo di insorgenza di incendi secondo i seguenti carichi alternativi di riferimento:

- ovini: max. 3 capi/ha
- bovini: max.0,5 capi/ha
- equini: max. 0,5 capi/ha

Nei rimanenti periodi (dal 16 luglio al 14 aprile dell'anno successivo) è ammesso il pascolamento sulla base dei seguenti carichi:

- ovini: max. 1 capo/ha
- bovini: max.0,2 capi/ha
- equini: max.0,1 capi/ha
- suini: 0,2 capi/ha/periodo ammesso purchè in regola con la normativa sanitaria vigente.

Il carico deve essere valutato sulla base dell'intera compresa boschiva interessata dal pascolamento stagionale, escluse le porzioni di terreno nudo destinato a pascolo naturale e/o seminativi presenti nell'area.

Nel pascolamento, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 17.07.1898 n° 404 ad ogni unità personale idonea, addetta alla custodia del bestiame, non possono essere affidati più di 300 capi di bestiame minuto o più di 100 capi di bestiame grosso.

A tale obbligo si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali nelle zone inibite al pascolo.

In ogni caso il pascolo è vietato:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure percorsi dagli incendi ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000, e comunque fino a che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi.

Il transito degli animali all'interno dei boschi su cui vige il divieto del pascolo, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individuerà, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

La procedura di chiusura ed apertura al pascolo nei boschi ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 9 della legge forestale e del comma precedente compete alla Direzione Generale del C.F.V.A. la quale adotterà il corrispondente provvedimento previo atto ricognitivo del S.T.I.R. secondo il comma 1 del presente articolo.

Nei boschi appartenenti ai Comuni il pascolo può essere esercitato con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e previa autorizzazione del Comune interessato.

Art. 26

Pascolo delle capre

Nei boschi e nei terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva, ricadenti nell'ambito di applicazione delle P.M.P.F., ai sensi dell'art.9 lett. c) del R.D.L.3267/1923 é, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere del S.T.I.R., la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, potrà determinare le località cui potrà essere eccezionalmente tollerato, con definizione di tempi e carichi unitari specifici il pascolo delle capre.

Nelle zone in cui detti provvedimenti non siano stati ancora adottati, il S.T.I.R., in presenza di istanza di pascolo caprino, valuterà la compatibilità della richiesta, e con il proprio parere la invierà alla Direzione

Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per determinare le zone ove il pascolo delle capre può essere eccezionalmente tollerato; il provvedimento è notificato al proprietario o possessore del bosco da parte del S.T.I.R.; nella determinazione saranno indicati il carico degli animali da introdurre ed il periodo in cui il pascolo può essere esercitato.

La procedura di cui al comma precedente e quella di cui al comma 9 dell'art.25, non si applica ai pascoli appartenenti agli Enti di cui all'art.130 della Legge forestale, su cui siano stati approvati o prescritti, dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Piani di cui all'art.135 della stessa Legge e ciò sia previsto nelle stesse norme.

Art. 27

Divieto di installazione di fornaci ed altri impianti

All'interno dei boschi, è vietato installare ed attivare fornaci ed altri impianti fissi o mobili, compresi i depositi di carburante e gas combustibili, con esclusione delle carbonaie e delle strutture similari, di cui al precedente art.17, che richiedano l'impiego di combustibili vegetali, allo stato gassoso o liquido.

Qualora tali impianti siano realizzati a distanza inferiore a quella stabilita per l'accensione dei fuochi, da norme e provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi nei boschi, la loro attività, nel periodo di grave pericolosità dichiarato dai provvedimenti medesimi, è subordinata alle disposizioni contenute nelle stesse norme e provvedimenti.

Art. 28

Norme per boschi danneggiati dal fuoco e da avversità atmosferiche

Nei boschi di latifoglie e/o misti distrutti o danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche, ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, a chiunque appartenenti, il proprietario o possessore del bosco, entro la stagione silvana immediatamente successiva a quella dell'evento calamitoso, deve eseguire il taglio di succisione e la riceppatura delle piante danneggiate per favorire la rinnovazione per via agamica, nonché la potatura delle branche danneggiate.

Per lo sgombero dei residui di lavorazione e l'esbosco del materiale legnoso saranno osservate le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 15 e 16.

Art. 29

Norme per la prevenzione delle malattie nei boschi

Quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti fitofagi, xilofagi o altri agenti patogeni, al fine di evitare la ulteriore propagazione il proprietario o possessore del bosco è obbligato a darne immediata comunicazione al S.T.I.R., anche per il tramite della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio.

Il proprietario o possessore del bosco ricadente nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni è obbligato altresì ad eseguire le operazioni imposte dal S.T.I.R. per la difesa del proprio bosco e di quelli limitrofi ed a permettere che operatori, autorizzati dalla medesima Autorità, o da altri Organi, procedano ad eseguire interventi, anche con specifici prodotti, a difesa del bosco dall'infestazione.

Nel caso in cui il proprietario o possessore del bosco non vi provveda, in tutto o in parte, il S.T.I.R. può far eseguire i lavori da ditte specializzate nel settore, a spese dello stesso e le relative somme sono rimosse con le modalità previste dalle Leggi vigenti.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, il S.T.I.R. può ordinare, in qualsiasi periodo dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione. Anche per i castagneti invasi dal "cancro della corteccia" e dal "mal dell'inchiostro", il S.T.I.R. può ordinare, al proprietario o possessore del bosco, il taglio e la riceppatura delle piante ammalate, da effettuarsi in qualsiasi stagione.

Per impedire la propagazione degli insetti che vivono nella corteccia delle piante, lo stesso S.T.I.R. può ordinare lo scortecciamento dei tronchi ed occorrendo, delle ceppaie appena effettuato il taglio, nonché l'abbruciamento della corteccia e della ramaglia, con le modalità di cui al precedente art.15; per l'esbosco del legname saranno osservate le prescrizioni di cui all'art.16, ultimo comma, con l'ulteriore specificazione a cura del S.T.I.R. su tempi, modalità tecniche di trasporto e di distruzione a seconda dello

specifico parassita da controllare.

E' vietato depositare, anche temporaneamente, all'interno di altre aree boscate, il legname ricavato dal taglio di piante di cui al comma 1.

Art. 30

Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto

Ai boschi, a chiunque appartenenti, impiantati o ricostituiti per effetto della Legge forestale o da leggi ad essa collegate, sono applicate le disposizioni contenute negli artt.54 e 91 della Legge medesima.

I proprietari o possessori dei boschi di cui al comma 1, debbono compiere le operazioni, di governo e di trattamento nonché gli interventi colturali, in conformità del Piano di Coltura e Conservazione prescritto dal S.T.I.R e approvato dalla Direzione Generale del C.F.V.A. a norma degli artt. 54 e 91 della Legge forestale o di altre norme di finanziamento.

I Piani di Coltura e Conservazione, nella loro efficacia, sono parificati alle P.M.P.F..

Art. 31

Piani economici per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

I boschi appartenenti ai Comuni ed altri Enti, escluse le Società anonime, di cui all'art.130 della Legge forestale, debbono essere utilizzati in conformità di un Piano Economico approvato dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Qualora questi boschi siano ancora privi di Piano Economico, perché non proposto dai Comuni e/o dagli Enti, il S.T.I.R., d'ufficio o su richiesta dei Comuni e degli Enti medesimi, può redigere il Piano e sottoporlo, per l'approvazione, alla Direzione Generale del CFVA.

Il Piano Economico dovrà essere elaborato sulla base dell'apposito Capitolato approvato con la Determinazione n° 64/2006 della Direzione Generale del CFVA, anche per tutti gli altri Enti Pubblici non citati nella stessa Determinazione.

Fino all'approvazione del Piano Economico, i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni di cui al presente articolo, sono adottati dal S.T.I.R. secondo modalità tecniche che non potranno derogare dalle presenti P.M.P.F.

I Piani, una volta prescritti o approvati, sono parificati alle P.M.P.F.

Art. 32

Piani economici dei boschi privati

I proprietari di boschi di dimensione superiore a 15 ha, ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni ed esclusi quelli di cui al precedente articolo 31, possono fare redigere e richiedere l'approvazione di un Piano per il governo, trattamento ed utilizzo dei propri boschi, anche nella forma semplificata di Piano sommario dei tagli.

Il Piano deve contenere tra l'altro specifiche norme di intervento tese alla protezione del suolo contro l'erosione e i dissesti di natura idrogeologica.

Il Piano, sulla base della tipologia del bosco, può contenere norme in deroga alle P.M.P.F.; tuttavia, solo dopo la sua approvazione a cura della Direzione Generale del CFVA previa istruttoria e parere del S.T.I.R., lo stesso è parificato alle P.M.P.F. ed il proprietario è tenuto ad osservarlo.

Nel caso in cui detti boschi siano assoggettati al Piano di Coltura e Conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del R.D.L.3267/1923, il Piano ne integra le parti speciali e definisce il cronoprogramma dei lavori nel periodo di riferimento.

CAPO II
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

Art. 33

Turni minimi per le fustaie

Per le fustaie coetanee, trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

Specie quercine: 100 anni;

Acacie: 25 anni;

Castagno: 60 anni;

Altre latifoglie (pioppi, ontano, frassini): 50 anni;

Pini mediterranei: (Marittimo, Domestico e d'Aleppo) 80 anni; se su sistemi dunali litoranei 100 anni.

Pino laricio: 80 anni;

Pini a rapido accrescimento: 25 anni per utilizzazioni a pallets o cellulosa; 50 anni per legname da opera.

Art. 34

Fustaie coetanee: tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, deve darne comunicazione al S.T.I.R. ai sensi dell'art.41.

Nelle fustaie coetanee i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante dominanti restino a leggero contatto tra loro o comunque a distanza mediamente non superiore a m.1,50 – 2,00.

Dovranno essere sottoposte a taglio le piante dominate, danneggiate, deformi, in condizioni di evidente deperimento e che comunque diano minore affidamento per il futuro.

Gli sfollamenti eseguiti allo stadio iniziale del soprassuolo, (posticcia e novelletto) nonché le ripuliture, il taglio e lo sradicamento del cespugliame sono consentiti nei limiti delle esigenze colturali.

Nelle pinete coetanee sulle sabbie litoranee, al fine di garantire in ogni caso la adeguata protezione delle sabbie da processi erosivi e di sorrenamento, il diradamento dovrà rispettare nel minimo la seguente sequenza temporale e la relativa densità per ha:

ETA' (anni)	N° DI PIANTE/HA. (+/- 5%)
0-5	1200 – 1000
6-15	800 – 700
16-25	600
26-35	500
36-45	400
46-55	350
56-65	300
66-75	300
76-85	250
OLTRE 85	150

Art. 35

Fustaie coetanee: tagli definitivi a raso

Nelle fustaie coetanee, escluse quelle di eucalipto, il taglio definitivo a raso è subordinato all'autorizzazione del S.T.I.R., previo verbale di assegno del lotto da sottoporre al taglio.

Nelle fustaie di resinose impiantate per arboricoltura da legno a turno breve, il taglio definitivo può essere preceduto da un diradamento forte (50% degli esemplari a metà turno) ed è seguito, se il suolo al momento del primo impianto era occupato da bosco naturale ovvero se le condizioni di pendenza lascino prevedere erosioni conseguenti al denudamento, dalla rinnovazione artificiale dell'impianto mediante introduzione della specie legnosa indicata dal S.T.I.R. ovvero al rilascio finale di almeno 120 esemplari/ha (anche attraverso un doppio intervento nell'arco di 5-8 anni) di buona conformazione destinati a portaseme e ad assortimenti da opera con turno doppio.

Art. 36

Fustaie coetanee trattate a tagli successivi: taglio di sementazione

Nelle fustaie trattate a tagli successivi con provvigione piena e regolare, il taglio di sementazione da eseguirsi alla fine del turno non può eccedere le seguenti percentuali di massa volumetrica abbattuta sul totale in piedi prima del taglio:

- Specie quercine: 50 %;
- Pino Marittimo, Domestico e d'Aleppo 60 %;

Nei boschi misti si applica la percentuale prevista per la specie prevalente.

Nelle fustaie a provvigione ridotta le percentuali sono determinate, caso per caso, dal S.T.I.R..

Art. 37

Fustaie coetanee trattate a tagli successivi: taglio di sgombero

Il taglio di sgombero, preceduto o no da tagli secondari in conformità della rinnovazione, non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa è assicurata.

Art. 38

Fustaie disetanee

Nelle fustaie disetanee trattate a taglio saltuario o a scelta, previo verbale di assegno e autorizzazione del S.T.I.R., è consentita l'utilizzazione delle sole piante che abbiano raggiunto il diametro di recidibilità ovvero a qualsiasi titolo danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento.

Dopo il taglio dovrà osservarsi un periodo minimo (di curazione) di regola non inferiore ai 10 anni, durante il quale non dovrà effettuarsi alcuna utilizzazione affinché la provvigione risulti soddisfacente nella entità complessiva e nella distribuzione spaziale delle classi diametriche e di età.

Il S.T.I.R. valuterà in casi particolari (boschi con particolare significato naturalistico) il rilascio di singoli esemplari di età superiore a quella raggiunta con il diametro di recidibilità, a vantaggio della biodiversità.

Art. 39

Fustaie irregolari

Le fustaie irregolari, ovvero quelle in cui non sia riconoscibile in modo inequivoco una struttura coetanea o disetanea, devono essere trattate come le fustaie disetanee di cui al precedente articolo.

Art. 40

Taglio di piante prive di facoltà pollonifera o di difficile rinnovazione gamica ed agamica

E' vietato, poiché svolgono peculiare funzione di matricinatura speciale, il taglio di piante prive di facoltà pollonifera (Ginepri di tutte le specie e Tasso) e di altre specie di difficile rinnovazione gamica ed

agamica (Acero minore, Agrifoglio, Ginestra dell'Etna, Terebinto, Pioppo tremolo e P. gatterino, Quercia spinosa, Sorbo montano).

Il S.T.I.R. potrà autorizzare il taglio delle piante predette solo per inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità, per operazioni colturali (diradamenti) o quando si tratta di alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici o da parassiti animali e vegetali e quando rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

Art. 41

Comunicazione di taglio

Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e di potatura, deve darne comunicazione, su apposito modulo, alla Stazione Forestale e di V.A competente per territorio.

La comunicazione deve indicare:

- a) Estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
- b) Generalità e residenza del proprietario o possessore;
- c) Generalità e residenza del richiedente;
- d) Generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
- e) Data di inizio del taglio;
- f) Data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima parcella.

Art. 42

Turno minimo dei cedui

Per i boschi cedui puri il turno minimo non può essere inferiore a:

- 25 anni per le specie quercine e della macchia mediterranea;
- 10 anni per l'Eucalipto;
- 10 anni per il Castagno;
- 8 anni per Ontano, Robinia, Pioppi.

Nei cedui misti si osservano i turni prescritti per la specie prevalente.

A richiesta degli interessati, può essere autorizzata dal S.T.I.R. l'adozione di turni più brevi per i cedui di eccezionale vigore o quando si tratti di soddisfare le esigenze di determinate industrie locali, comunque in modo da escludere ogni pericolo di deterioramento.

Nei cedui invecchiati come definiti all'art. 3 punto 11, il governo, il trattamento e il turno, previo sopralluogo del STIR, potranno essere confermati ovvero, in presenza di particolari condizioni stazionali, potrà essere prescritto l'avviamento all'alto fusto.

Nei cedui quercini l'epoca del taglio di utilizzazione non può oltrepassare il triplo del turno; qualora questo dovesse avvenire, il popolamento forestale sarà considerato a tutti gli effetti bosco d'alto fusto e sarà trattato secondo le norme previste al Capo II delle P.M.P.F.

Art. 43

Cedui composti

Nei cedui composti (come definiti all'art. 3) la riserva delle matricine non può essere inferiore a 230 per ettaro; esse devono essere disetanee fra loro con distribuzione di età secondo quanto previsto all'art. 3 e ben distribuite nello spazio.

Su terreni a pendenza superiore al 60% il numero delle matricine è elevato a 250 per ettaro (30 di turno uguale o maggiore di 3T, 80 di turno uguale o maggiore di 2T, 140 allievi).

Ad ogni utilizzazione alla scadenza del turno del ceduo, al fine di mantenere stabile la composizione e la copertura del bosco, potranno cadere al taglio:

- a) tutti i polloni con rilascio in piedi di 130 allievi per ettaro;
- b) le matricine di età del doppio del turno, con rilascio obbligatorio, tra esse, di 75 matricine per ettaro;
- c) le matricine di età del triplo del turno o superiore con rilascio obbligatorio, tra esse, di 25 matricine per ettaro;
- d) per i terreni nelle condizioni di cui al secondo comma i numeri di cui alle lettere a), b), c) sono sostituiti dai corrispondenti 140, 80, 30.

Il taglio delle matricine di età del doppio, del triplo del turno o superiore potrà avvenire solo previa assegnazione e autorizzazione del S.T.I.R.

Il S.T.I.R. valuterà in casi particolari (boschi con particolare significato naturalistico) il rilascio di singoli esemplari di età superiore al triplo del turno a vantaggio della biodiversità.

Art. 44

Cedui semplici matricinati

Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da preservare almeno 120 matricine per ettaro scelte, per quanto possibile, fra le piante provenienti da seme o, in mancanza, di queste, fra i polloni migliori ben sviluppati, provenienti da ceppaie sane e stabili, distribuiti uniformemente nella superficie, o a gruppi, a seconda che possono o no resistere all'isolamento, con preferenza però per luoghi ove la loro presenza può meglio favorire la rinnovazione del bosco ed aventi in ogni caso le caratteristiche descritte all'art. 3, punto 15.

Su terreni a pendenza superiore al 60% il numero delle matricine è elevato a 150 per ettaro.

Il S.T.I.R. tenuto conto dello situazione colturale del bosco, può prescrivere una riserva di matricine minore o maggiore di quella prescritta.

Le matricine possono essere tagliate solo al raggiungimento di 2 turni e su formale assegnazione del S.T.I.R..

Il S.T.I.R. valuterà in casi particolari (boschi con particolare significato naturalistico) il rilascio di singoli esemplari di età superiore al doppio del turno, a vantaggio della biodiversità.

Art. 45

Cedui semplici senza matricine

Nei cedui di Castagno, Eucalipto, Robinia, Nocciolo, Pioppo, Ontano, è ammesso il taglio a raso (senza riserva di matricine). Il proprietario o possessore del bosco è tenuto alla sostituzione delle ceppaie morte, con piante della medesima specie, nella stagione all'uopo favorevole, immediatamente dopo il taglio e secondo quanto stabilito dal precedente art.6.

Art. 46

Cedui a sterzo

Per i cedui a sterzo il taglio definitivo é consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età del turno stabilito per la specie al precedente art.42.

Art. 47

Operazioni colturali nei boschi cedui

Nei primi 5 anni della riproduzione dei cedui, in qualsiasi periodo dell'anno, sono possibili, previa dichiarazione allo S.T.I.R., gli sfolli periodici purché eseguiti in modo da eliminare i polloni scadenti per conformazione e dimensione conservando quelli migliori distribuiti uniformemente nella ceppaia.

Durante la esecuzione dei tagli dei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie e deperienti e l'eventuale potatura di matricine eccessivamente aduggianti.

Nei boschi cedui degradati per effetto di tagli irrazionali o dall'eccessivo pascolo, il S.T.I.R., può imporre anche l'esecuzione dei lavori di piantagione o semina allo scopo di reintegrare la densità normale del bosco oppure può essere dichiarata la chiusura temporanea al pascolo con la installazione di adeguate recinzioni.

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 48

Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione

Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscano bosco, macchia mediterranea e garighe montane come definiti all'art. 3, e per finalità diverse da quelle indicate al successivo art.56, deve farne dichiarazione motivata e in tempo utile, al S.T.I.R., con le modalità di cui al successivo art.52, indicando l'epoca, le modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.

Il S.T.I.R., valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati, può dettare, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 49

Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui al precedente art.48 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari) escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni di cui all'art.1 della Legge forestale.

Qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante diciocamento e lavorazione del terreno, per finalità agronomiche, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico di coltura agraria, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A. su parere del S.T.I.R., con le procedure previste dall'art.21 del Regolamento.

Art. 50

Piante da frutto

Fatte salve le "sottozone di esclusione" opportunamente delimitate negli atti di vincolo, qualora in terreni ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, non suscettibili di lavorazione andante a coltura agraria, esistano coltivazioni di piante sparse da frutto, (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, etc.) i proprietari o possessori di detti terreni, previa comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, possono procedere al taglio ed estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno, limitatamente all'area di insidenza delle piante interessate; possono altresì procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.

TITOLO III
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Art. 51

Modalità del pascolo

Nei terreni pascolivi nudi in cui il cotico erboso ed il terreno siano a vario titolo degradati, l'esercizio del pascolo è regolato dal S.T.I.R. che, con provvedimento motivato, ne determina il carico massimo, il periodo e la specie animale, nonché le modalità tecniche di infittimento ai fini della protezione idrogeologica; lo stesso S.T.I.R., tenuto conto dello stato di degrado, può anche sospendere tale esercizio fino alla ricostituzione del cotico erboso.

Il transito degli animali all'interno dei terreni su cui vige la sospensione del pascolo di cui al comma precedente, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individuerà, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

Nei terreni confinanti con i boschi e terreni inibiti al pascolo la custodia degli animali pascolanti deve essere esercitata in conformità dell'art.16 del R.D. 14.07.1898 n° 404, da persone di età non inferiore a 14 anni ed in numero di una per ogni trecento capi di bestiame minuto, ed una per ogni cento capi di bestiame grosso; a tale obbligo si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali alle zone inibite al pascolo.

Nell'esercizio del pascolo le deiezioni degli animali pascolanti devono essere distribuite, per quanto possibile, uniformemente su tutto il terreno pascolivo.

Fatta salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma 1 e 2 e l'applicazione dell'art.135 della Legge forestale, nei terreni appartenenti ai Comuni ed agli Enti di cui all'art.130 del R.D.L.3267/1923, il pascolo ed il transito degli animali può essere esercitato previa autorizzazione dei Comuni e degli Enti.

Art. 52

Rinnovo di pascoli naturali esistenti:

dichiarazione dei lavori

Il rinnovo dei pascoli naturali già esistenti e inselvatichiti al fine di ricondurli a ordinaria produttività, mediante eventuale decespugliamento a catena (escluse lame frontali o simili), spietramento superficiale, rottura del cotico erboso (come indicato ai punti 23, 24 dell'art. 3 delle presenti P.M.P.F.) ed altri interventi che non richiedano la rottura del terreno, è soggetta alla dichiarazione di cui all'art.20 del Regolamento, da presentarsi al S.T.I.R., anche per il tramite della Stazione Forestale competente per territorio trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

I lavori di rinnovo possono essere eseguiti con l'ausilio di decespugliatori meccanici con rullo munito di catene o martelli ed attrezzi spalleggiabili simili; è vietato l'uso di ruspe e trattori gommati e/o cingolati muniti di lama frontale o attrezzi simili in quanto capaci di creare movimenti di terreno in grado di favorire il ruscellamento delle acque superficiali e conseguenti erosioni del terreno, e provocare i danni di cui all'art.1 della Legge forestale; è consentito l'uso di piccoli trattori gommati muniti di carrello per il trasporto del pietrame.

La dichiarazione deve contenere:

- a) Estremi identificativi del terreno (Comune e località, proprietario, estremi catastali);
- b) Superficie interessata;
- c) Planimetria Catastale con evidenziata l'area interessata dai lavori;
- d) Stralcio corografico 1:25.000 o 1:10.000;
- e) Modalità di esecuzione dei lavori ed i mezzi da impiegarsi per la esecuzione delle singole operazioni;
- f) Data di inizio dei lavori.

Il S.T.I.R., avvalendosi della facoltà concessale dall'art.20 del Regolamento, può prescrivere, caso per caso, modalità diverse da quelle dichiarate qualora le stesse non siano sufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 della Legge forestale.

Art. 53

Colture agrarie in atto

Al fine di prevenire processi erosivi del suolo con danno pubblico, per le colture agrarie in atto sono previsti i seguenti dispositivi:

su terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le lavorazioni a rittochino;

su terreni con le stesse pendenze (oltre 35%), con esclusione dei vigneti e delle altre colture arboree opportunamente sistemati con terrazzi, ciglioni, gradoni lavorati lungo le curve di livello e muri di sostegno di cui al successivo comma 6, nelle lavorazioni ordinarie non è consentito l'utilizzo di strumenti rivoltatori (aratri, ripper, frese) e di lame frontali montate su ruspa o trattore; sono invece consentiti gli strumenti decespugliatori a catena o a rullo con rilascio del materiale trinciato sul sedime di intervento; è consentito altresì l'utilizzo di strumenti discissori puri (erpice).

In tutti i casi in cui le piogge possano determinare anche solo potenzialmente erosione diffusa, incanalata o superficiale, dovranno essere realizzati idonei canali per lo sgrondo delle acque a monte dell'area coltivata e lungo il versante, tali da ridurre la lunghezza e la pendenza di deflusso, e ove occorrenti canali secondari a spina di pesce o di deflusso intermedio.

Le fosse debbono essere tali da regimare correttamente le acque di scorrimento e il loro deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno ed un'inclinazione tale che le acque stesse non possano eroderle (di norma pendenza non superiore al 0,5%).

I lavori per la costruzione di ciglioni inerbiti, terrazzamenti, briglie, muri di sostegno ed in genere tutti i lavori per assicurare la stabilità dei terreni inclinati, devono essere condotti in modo che siano ridotti al minimo gli scavi ed i movimenti del terreno.

Allorchè sia stata ottenuta la autorizzazione prevista dall' art.7 della Legge forestale e salvo le speciali condizioni cui, caso per caso, la Direzione Generale del CFVA., sentito in merito il S.T.I.R., abbia subordinato la autorizzazione stessa, il dissodamento dei terreni nudi e saldi, la cui stabilità può essere compromessa dalle acque provenienti da monte, deve essere preceduto dall' apertura di un efficace fosso di guardia al limite superiore dell' area da dissodare.

Art. 54

Miglioramento dei pascoli: modalità di lavorazione del terreno

Nei terreni saldi, con esclusione di quelli boscati come definiti all'art. 3 e nell'allegato A , l'esecuzione di lavori di miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di pascoli artificiali, che richiedano il dissodamento, il decespugliamento, il dicioccamento, lo spietramento e la periodica lavorazione del terreno, compresa l'aratura anche se a dischi, in quanto possono creare movimenti di terreno suscettibili di innescare il ruscellamento delle acque con conseguenti processi erosivi e provocare i danni di cui all'art.1 della Legge forestale, sono subordinati all'autorizzazione della Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., su parere del S.T.I.R., secondo la procedura di cui all'art.21 del Regolamento.

Allorchè sia stata ottenuta la autorizzazione prevista dall' art. 7 della Legge forestale e salvo le speciali condizioni cui, caso per caso, la Direzione Generale del CFVA abbia subordinato la autorizzazione stessa per il dissodamento dei terreni nudi e saldi, la cui stabilità può essere compromessa dalle acque provenienti da monte, dovranno comunque essere poste in esercizio le previsioni di cui al precedente art. 53.

TITOLO IV

NORME PER L'IMPIANTO DI NUOVI BOSCHI

Art. 55

Autorizzazione all'impianto di nuovi boschi

Sono soggetti ad autorizzazione del S.T.I.R. i lavori di rimboschimento esclusivamente su terreni nudi e saldi o ricoperti da cespugli radi non ascrivibili a macchia mediterranea o a gariga montana, ed il rinfoltimento dei popolamenti boschivi estremamente radi.

E' vietata la lavorazione andante del terreno (dissodamento, scasso, con aratro o ripper e operazioni

complementari) per rimboschimento su formazioni ascrivibili a bosco, a macchia e a gariga montana secondo la definizione di cui all'art.3; in tali situazioni è invece consentito il rinfoltimento, previa lavorazione localizzata su gradoncini (trincee di scavo e reinterro larghe al massimo m. 1,20), spezzoni di gradoncino, buche, piazzole di dimensione massima di m 2x2, con specie autoctone definitive, associate o meno a specie transitorie, finalizzato a costituire un bosco ecologicamente più stabile e intrinsecamente meno combustibile dagli incendi.

Sui terreni diversi da quelli definiti al comma 2 e su superfici con pendenza superiore al 35% è vietata la lavorazione andante del terreno (dissodamento, scasso, con aratro o ripper e operazioni complementari); sono consentite le lavorazioni localizzate su gradoncini (trincee di scavo e reinterro larghi al massimo m. 1,20), buche, piazzole di dimensione massima di m. 2x2.

Sui terreni di cui al comma 3 e con pendenze inferiori al 35% può essere ammessa anche la lavorazione andante (dissodamento, scasso, con aratro o ripper e operazioni complementari) purchè il progetto preveda idonee soluzioni tese a garantire la regolare regimazione delle acque (canali e fossi di guardia a monte, reti di dreno superficiale a spina di pesce etc.) fino alla definitiva affermazione della vegetazione impiantata e di quella spontanea.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il progetto, redatto da un professionista del settore, contenente adeguata cartografia e relazione tecnica dell'intervento con particolare riferimento alle modalità di impianto e di esecuzione della lavorazione del terreno, nonché alle specie arboree da introdurre, al fine di valutare la compatibilità dell'intervento programmato con le finalità del vincolo idrogeologico.

Qualora il rimboschimento sia eseguito con finanziamento pubblico ai sensi della Legge forestale o da altre norme ad essa connesse, l'Ente istruttore o finanziatore deve inviare al S.T.I.R. gli atti di collaudo, al fine di predisporre i Piani di Coltura e Conservazione in conformità dell'art.91 della stessa Legge o di altre norme di finanziamento; ai detti rimboschimenti sono applicate le disposizioni contenute nel precedente art.30.

TITOLO V

NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI A COLTURA AGRARIA ED IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 56

Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

Sono riconducibili agli interventi di trasformazione permanente previsti dall'articolo 7 del R.D.L.3267/23 e ai sensi della definizione di cui all'art. 3 le tipologie di lavori ed opere appresso elencate:

a) Nel caso di trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:

tutte le ipotesi di trasformazione, con lavorazione del suolo ripetuta o periodica, dal bosco a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto esclusi singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti, ecc);

arboricoltura da legno;

tutte le ipotesi di trasformazione del bosco in aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati prefabbricati fissati o non con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta (viabilità principale ex art. 3, escluse le piste forestali e stradelli di esbosco); apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie (sono escluse le fasce parafuoco terziarie soggette a dichiarazione ai sensi del successivo art. 59);

apertura di cave e miniere;

campi da golf e campi sportivi in genere;

invasi acquei di capacità superiore a 450 mc.;

piste da sci;

Infrastrutture civili con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre 1,5 metri e profondità superiore a 1,0 metri), (reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.).

- b) Nel caso di trasformazione di terreno saldo, nudo e o cespugliato in terreni sottoposti a periodica lavorazione:

tutte le ipotesi di trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria con dissodamento, lavorazione del terreno ripetuta anche se periodica (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto, uliveti, vigneti, ecc);

arboricoltura da legno;

le opere di miglioramento pascolo, e miglioramento fondiario in genere mediante decespugliamenti, diciocamenti, e successive arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno;

aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie ,a qualsiasi uso destinati, come parcheggi marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralici e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta (viabilità principale ex art. 3, escluse le piste forestali e stradelli di esbosco); apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie (sono escluse le fasce parafuoco terziarie soggette a dichiarazione ai sensi del successivo art. 59);

apertura di cave e miniere;

campi da golf e campi sportivi in genere;

Infrastrutture con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre tre metri e profondità superiore a 2 metri), (reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.);

invasi acquei di capacità superiore a 450 mc.;

piste da sci.

Le tipologie di lavori ed opere non espressamente previsti ai commi precedenti purché costituiscano di fatto una trasformazione permanente del terreno saranno esaminate e qualificate caso per caso a cura del S.T.I.R una volta ricevuta la dichiarazione di cui agli artt.48 e 52.

La esecuzione dei lavori e delle opere di cui sopra è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, su parere del S.T.I.R. competente per territorio, secondo la procedura prevista dall'articolo 21 del R.D.1126/1926.

La Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., su parere del S.T.I.R. , può imporre, caso per caso, prescrizioni e modalità di lavorazione del terreno, nonché la esecuzione di opere idonee alla regimazione delle acque e ad assicurare la stabilità del terreno, al fine di prevenire i danni di cui all'art.1 della Legge forestale, qualora quelle contenute nelle presenti prescrizioni siano ritenute insufficienti.

Qualora, per la scarsa profondità del suolo, per la eccessiva pendenza del terreno, o per altri fattori impreveduti ed imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni imposte dalla Direzione Generale del Corpo, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 della Legge forestale, la stessa Direzione, su parere del S.T.I.R. con provvedimento motivato, può imporre la sospensione dei lavori ed imporre ulteriori prescrizioni integrative.

Le prescrizioni integrative sono notificate al titolare della concessione con le modalità previste dall'art. 21 comma 3 del Regolamento; la prosecuzione dei lavori è subordinata all'osservanza anche di queste.

Nel caso di realizzazione di particolari e rilevanti opere di trasformazione, a garanzia della corretta osservanza delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione, la Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A. su parere del S.T.I.R., può imporre il deposito di una congrua somma, presso la Tesoreria Regionale nella U.P.B. (Unità Previsionale di Base), in capo alla stessa Direzione, ovvero una congrua fideiussione a favore della medesima Direzione, secondo quanto previsto dall'art.25 della Legge forestale; la cauzione o la fideiussione saranno liberate a lavori ultimati.

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI A COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITA DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 57

Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria

E' consentito eseguire lavori di ripristino, di manutenzione e consolidamento indispensabili per l'utilizzo e conservazione della viabilità principale, delle piste, dei sentieri, degli stradelli e per la installazione delle canalette per l'esbosco o risine, nonché per la realizzazione ex novo di sentieri idonei per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per la installazione, su tratti di terreno pianeggiante, di capanni amovibili per il ricovero delle persone.

L'apertura ex novo di viabilità secondaria come definita all'art. 3, ed il ripristino della viabilità interna all'azienda boschiva che comporti modifiche del tracciato esistente, è soggetto a dichiarazione da rendersi al S.T.I.R. il quale, ai sensi dell'art. 20 della Legge forestale, potrà definire prescrizioni speciali, salvo che non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 56.

La dichiarazione deve essere corredata dalla planimetria catastale e da uno stralcio corografico 1:10.000 ove deve essere evidenziato il tracciato della pista da realizzare o della strada da ripristinare, le relative dimensioni e gli accorgimenti da adottarsi per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Qualora le modalità di esecuzione dei lavori e le modalità di ripristino dichiarate siano ritenute insufficienti ad evitare i danni di cui all'art.1 della Legge forestale, il S.T.I.R., entro 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, può imporre ulteriori prescrizioni, altrimenti, decorso tale termine, i lavori dichiarati possono essere eseguiti.

Art. 58

Raccolta ed estrazione di materiali inerti

La raccolta e il prelievo di materiali inerti, sabbia, ghiaia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzioni stradali ecc., che non si configurino nelle attività di cui al precedente art.56, e non rientrino nella definizione di attività di cava di cui alla L.R.30/1989, e comunque all'esterno dei boschi, è subordinata alla dichiarazione dei lavori ai sensi dell'art.20 del Regolamento, indicando il volume di massima dei materiali che si intende prelevare, con quali metodi e con quali mezzi si intende eseguire i lavori di estrazione e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi.

Il prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forme particolari modellate dal vento o dall'acqua etc.) anche per singoli pezzi e per finalità diverse da quelle di cui al comma precedente, e comunque all'esterno dei boschi, è subordinato a dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento.

Art. 59

Altri movimenti di terra

Gli scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica ed altri lavori simili di dimensione inferiore a quelli previsti all'art. 56, possono essere eseguiti previa dichiarazione, in tempo utile, al S.T.I.R. ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, indicando il tracciato su adeguata cartografia, con quali metodi e con quali mezzi si intende eseguire i lavori, la necessità o meno di abbattimento di vegetazione arborea e/o arbustiva, nonché le modalità di conguaglio del terreno per il ripristino dello stato dei luoghi.

L'apertura di fasce parafuoco terziarie (come definite all'art. 3) e la costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore a 450 mc. è assoggettata a dichiarazione ai sensi del comma precedente.

Qualora le modalità di esecuzione dichiarate siano ritenute insufficienti ad evitare i danni di cui all'art.1 della Legge forestale, il S.T.I.R., entro 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, può imporre ulteriori prescrizioni, altrimenti, decorso tale termine, i lavori possono essere eseguiti con le modalità dichiarate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

Art. 60

Prosecuzione, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Qualora nella esecuzione dei lavori, o delle attività a qualsiasi titolo autorizzati, in conformità dell'art.7 della Legge forestale, non si rispettino le prescrizioni o non si realizzino le opere a tutela della stabilità del suolo e della regimazione delle acque, imposte con il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., la stessa Direzione, su proposta del S.T.I.R., emette il provvedimento motivato di sospensione o di revoca dell'autorizzazione che sarà notificato al titolare dell'autorizzazione con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 21 del Regolamento.

Art. 61

Sanzioni

Per le violazioni alle norme previste nelle P.M.P.F. si applicano le seguenti sanzioni:

- a) Per le violazioni agli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, se da esse derivasse danno al bosco e, tenuto conto della tipologia del danno cagionato, si applicano le sanzioni previste all'art. 26 della Legge Forestale, computando l'importo sul valore delle piante che non avrebbero potuto utilizzarsi secondo le Tabelle "A" e "B" allegate;
- b) Per le violazioni agli artt. 5, 6, 7, 22, 27, 30, 31, 32, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, in ragione della superficie sottoposta a movimento di terreno non consentito e secondo i valori riportati in allegato 2) si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 della Legge Forestale;
- c) Per le violazioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, qualora si incorresse nei casi previsti dalla L. 9 ottobre 1967 n°950, quelle aggiornate ed unificate dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981 n°689 e successivamente dall'art.96 del D. L.vo 30 dicembre 1999 n° 507.

Tab.A- Valori relativi alle piante destinate a crescere ad alto fusto tagliate in violazione al presente regolamento (espressi in €)

SPECIE	CLASSI DIAMETRICHE (in cm)*										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	D > 52.5
Pini Mediterranei	7	7	7	7	11.5	17.5	29	42	59	81.5	110
Altre Conifere (cipresso)	7	7	12	19.5	34	55	80.5	110	141.5	174.5	207.5
Leccio	7	7	15	33.5	60	96	144	191	227.5	280	331
Sughera	7	7	12.5	21	36	53.5	71	98	126	157.5	205
Roverella	7	7	10	20	33.5	52	93	134	185	247	309
Castagno	7	7	14.5	41	62.5	88.5	119.5	155	196	241.5	292
Eucaliptus	7	7	12	21.5	32	43	56.5	76	96	121	146.5
Acero Frassino	7	7	17	29.5	46	68.5	96.5	136	71	227	276
Robinia	7	7	7	12	24	40	62.5	90	123	163	210
Pioppo Ontano Salice	7	7	7	13	26	43.5	67.5	97	133	176.5	226
Altre latifoglie	7	7	9	18	31	47	70	97	128	165	206
Ginepro	7	7	15.5	25	43.5	70	102	139.5	180	222	263
Tasso	7	8.5	19	30.5	53	85.5	125.5	171	220	272	323
Agrifoglio	7	9	21	37	58	86	121	170	222	283.5	345

* Il valore delle classi diametriche indicato in tabella deve considerarsi come valore centrale, pertanto ogni classe diametrica comprenderà l'intervallo tra 2,5 cm. del valore centrale in meno e 2,5 cm. del valore centrale in più (tranne la prima classe). Esempio: all'interno della classe 5 rientrano le piante aventi un diametro compreso tra 0,0 e 7.5 cm., all'interno della classe 10 rientrano le piante aventi un diametro compreso tra 7,6 e 12,5 cm. e così via.

Tab.B- Valori relativi ai prodotti dei cedui, del fieno e sughero utilizzati in violazione al presente regolamento (espressi in €)

PRODOTTI				
PALERIA	Diametro (cm)	Lunghezza (m)	€ cadauno	
paleria minuta	4 - 8	Fino a 3	3,5	
paleria media	8 - 12	Fino a 3	6	
paleria grossa	12 - 20	Fino a 5	45	
COMBUSTIBILI	peso specifico	mc/ha	€/q	€/ha
essenza forte	11	100	13,5	14850
essenza dolce	9	100	7	6300
essenza mista	10	100	11	11000
macchia	11	50	12	6600
FIENO NORMALE (20 €/q)	equivalente kg fieno/giorno	sanzione €/giorno		
capo equino-bovino	15	3		
giovenca, vitello, puledro	8	1.6		
capo suino	5	1		
capo ovicaprino	2	0.4		
FASCINE	peso cadauna	€ cadauna		
	5-10 kg	3		
SUGHERO	€/q			
sugherone	50			
sughero gentile	250			

ALLEGATI:

SCHEMI CONTENENTI LE INDICAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E A DICHIARAZIONE

ALLEGATO 1) ALLE P.M.P.F. (Autorizzazioni e Dichiarazioni)

SCHEMA CONTENENTE L'INDICAZIONE CIRCA GLI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

(la domanda deve essere redatta su carta legale)

Art. delle P.M.P.F.	Tipologia dell'intervento	Autorità che la rilascia
Art.56	Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	Direzione Generale C.F.V.A.
Art.25	Chiusura e autorizzazione al pascolo nei boschi (su parere S.T.I.R.)	Direzione Generale C.F.V.A.
Art.26	Pascolo delle capre (parere S.T.I.R.)	Direzione Generale C.F.V.A.
Artt.30, 31, 32	Approvazione Piani di coltura e conservazione e Piani Economici di Enti e Privati	Direzione Generale C.F.V.A.
Art.11	Approvazione elenco boschi in situazioni speciali	Direzione Generale C.F.V.A.
Art.4	Conversione dell'alto fusto in cedui; conversione da ceduo composto a ceduo semplice	S.T.I.R.
Art.12	Modalità di taglio nei boschi in situazioni speciali	S.T.I.R.
Art.14	Scortecciamento delle piante	S.T.I.R.
Art.22	Raccolta di erba nei boschi (in aree interne ai boschi)	S.T.I.R.
Art.23	Utilizzo di macchine scuotitrici nella raccolta del seme	S.T.I.R.
Art.24	Taglio di cimali per alberi di Natale in boschi pubblici	S.T.I.R.
Art.35	Tagli definitivi a raso delle fustaie coetanee	S.T.I.R.
Art.38	Taglio saltuario nelle fustaie disetanee	S.T.I.R.
Art.40	Taglio di piante prive di facoltà pollonifera o di difficile rinnovazione	S.T.I.R.
Art.42	Tagli dei cedui prima del raggiungimento del turno prescritto	S.T.I.R.
Art.43	Taglio matricine di età 2T, 3T o superiore del ceduo composto	S.T.I.R.
Art.51	Pascolo nei terreni nudi degradati	S.T.I.R.
Art.55	Impianto di nuovi boschi	S.T.I.R.

SCHEMA CONTENENTE L'INDICAZIONE CIRCA GLI INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE

(da presentare su carta semplice all'autorità forestale)

Art. delle P.M.P.F.	Tipologia dell'intervento	Autorità che la rilascia
Art. 6	Sradicamento di piante o ceppaie	S.T.I.R.
Art. 7	Estirpazione ceppaie di conifere per rinnovazione artificiale posticipata o per ricostituzione dopo incendio	S.T.I.R.
Art.15	Allestimento e sgombero delle tagliate	S.T.I.R.
Art.18	Denuncia dell'esercizio di resinazione	S.T.I.R.
Art.34	Tagli intercalari nelle fustaie coetanee	S.T.I.R.
Art.47	Operazioni colturali nei boschi cedui	S.T.I.R.
Art.48	Taglio cespugli ed arbusti (non in bosco)	S.T.I.R.
Art.52	Rinnovo dei pascoli naturali esistenti	S.T.I.R.
Art.57	Manutenzione e ripristino di strade e apertura viabilità secondaria (non trasformazione)	S.T.I.R.
Art.58	Raccolta ed estrazione di materiali inerti (non trasformazione)	S.T.I.R.
Art.59	Altri movimenti di terra (non trasformazione)	S.T.I.R.

NORME DI RIFERIMENTO
R.D.L. 3267/1923 (artt. 24 e 26) e L.950/1967

ALLEGATO 2) ALLE P.M.P.F. (Sanzioni)

R.D.L. 3267/1923¹

Art. 24 “Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato Forestale² per l'applicazione dell'art.7, e quelle relative alle modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8 incorrerà nella sanzione amministrativa³ da Euro 49,00, a Euro 413,00, e non mai inferiore a Euro 162,00⁴ e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.”

Art. 26 “Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici e per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma 2 dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.”

Art. 54 – Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e conservazione....Omissis.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con una ammenda (oggi sanzione amministrativa) estensibile fino ad € 25,00, ed in caso di recidiva fino ad € 103,00, salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I capo II del presente decreto.

L.950/1967

Art.1 Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 2,00 e massima di € 5,00, e con un minimo in ogni caso di € 2,00, per:

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione ai suddetti regolamenti;
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
- e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a € 2,00 e il limite massimo a € 5,00;
- f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Art.2

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 2,00 e massima di € 5,00, e

¹ La materia è stata depenalizzata dalla L. 950/1967 e dalla L.689/1981.

² Oggi sostituito dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., a mente della L.R. 22.04. 2002 n° 7, art. 14
17

³ Sanzione amministrativa a seguito di depenalizzazione – Legge 24.11.1981 n° 689.

⁴ L'entità della sanzione è stata, in ultimo, aumentata dalla Legge 01.03.1975 n° 47 e ulteriormente raddoppiata dalla L.424/1984 perciò la sanzione prevista è da Euro 49,00 a Euro 413,00, e non mai inferiore a Euro 162,00.

con un minimo in ogni caso di € 2,00⁵, per:

- a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
- b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
- c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione delle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui
- d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Art.3

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei Regolamenti di cui all'art. 10 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 51,00 e massima di € 516,00.

Art. 4

Omissis⁶ (art. abrogato dall'art. 42, L.689/1981).

Art. 5

Omissis (art. abrogato dall'art. 42, L. 689/1981).

D.L.vo 507/1999

Art. 96 – Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie -

Nel primo comma dell'art.10 della Legge 24.11.1981 n° 689 le parole “ non inferiore a lire quattromila” sono sostituite dalle seguenti: “ non inferiore a lire dodicimila” .

Conservano piena efficacia gli aggiornamenti apportati, dalla L.47/1975 e dalla L.424/1984 alle sanzioni già previste da altre norme, recepiti, dalle stesse, all'atto di entrata in vigore della stessa legge.

L.47/1975

Art.10, c. 2, (prima parte) come modificato dalla L.424/1984 - aumento delle ammende (ora depenalizzate dalla L.689/1981) previste dall'articolo 24 del R.D.L.3267/1923 per le violazioni, di carattere generale, dell'art. 7 del medesimo R.D.L., commesse su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico; (attualmente la sanzione amministrativa è di € 49,00 nel minimo e di € 413,00 nel massimo e con un minimo non inferiore a € 162,00 per ogni decara o frazione di decara, di terreno trasformato.).

⁵ La sanzione amministrativa è stata unificata ed elevata nel minimo a, Euro 2,00, (già £.4.000) nel minimo ed a Euro 5,00, (già £. 10.000) nel massimo dall'art. 16 della L.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 42, L. 24.11.1981 n° 689.

ALLEGATO A) ALLE P.M.P.F. (Definizione di bosco)

D. L.vo 227/2001

Art. 2

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.